

Allegato “B” al n. 17005/8119 di rep.

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA
“FONDAZIONE BRUNO PARI di OSTIANO ONLUS”**

PREMESSA

L’originaria “Congregazione di Carità di Ostiano”, istituita a seguito di donazioni, lasciti e munifiche elargizioni di benefattori, venne eretta in Ente Morale ai sensi della Legge 17 luglio 1890 n. 6972. Con successivo R.D. del 02/11/1902 ne fu approvato lo Statuto Organico normante altresì il funzionamento delle OO.PP. Ospedale Civile e Ricovero Cronici – Legato Orsoni, componenti essenziali della beneficenza pubblica erogata dalla Congregazione, successivamente decentrate dall’Ente Comunale di Assistenza con R.D. del 05/03/1939 ed affidate ad un unico organo di amministrazione pur mantenendo distinta personalità giuridica.

Nell’anno 2001 con Decreto Regione Lombardia n° 30048 del 03 dicembre 2001 si giunse alla fusione per incorporazione dell’I.P.A.B. Ricovero Cronici – Legato Orsoni di Ostiano nell’I.P.A.B. Ospedale Civile Casa di Riposo di Ostiano.

Successivamente in esecuzione di quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003 N. 1 l’O.P. Ospedale Civile Casa di Riposo venne trasformato in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata A.S.P. “Bruno Pari” di Ostiano, ritenendo doveroso omaggio al medico che tanto si è adoperato per la popolazione lasciando indelebile il ricordo.

Accertata la presenza del requisito di cui alla lett. b) dell’art. 1, co. 3 del D.P.C.M 16 febbraio 1990, e cioè l’istituzione o promozione dell’Opera Pia da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata, il Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2016 ha deliberato la trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato subordinatamente all’approvazione da parte dell’Autorità preposta.

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E SCOPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E’ costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE BRUNO PARI DI OSTIANO ONLUS”.
2. La Fondazione, è un Ente di diritto privato autonomo sia dal punto di vista giuridico che organizzativo, ed assume la qualifica di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (O.N.L.U.S.) ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive integrazioni e modificazioni.
3. E’ fatto obbligo dell’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

ART. 2 – SEDE

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Ostiano (CR).

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione all'interno del territorio del Comune di Ostiano senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie e/o sedi operative e/o unità locali comunque denominate purché ubicate nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 3 – SCOPO E ATTIVITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. La Fondazione svolge la propria attività esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia.
3. Per la realizzazione degli scopi indicati, la Fondazione esercita la propria attività istituzionale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza e dell'assistenza sanitaria nei confronti di soggetti svantaggiati.
4. La Fondazione persegue primariamente finalità di rilevanza sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria, ed ha lo scopo di offrire assistenza nei confronti di persone anziane in stato di non autosufficienza totale o parziale e di disabili. Inoltre la fondazione svolge la propria attività sociale, socio-assistenziale, socio-sanitaria e sanitaria in regime di residenzialità, semi residenzialità, domiciliare e ambulatoriale.
5. Nel rispetto delle finalità del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di ammettere ad usufruire dei servizi dell'ente a titolo gratuito o in forma agevolata soggetti che versino in gravi situazioni di disagio economico.
6. La Fondazione potrà svolgere, altresì, ogni attività connessa ai settori individuati, nel rispetto dell'art. 10 co. 5 del D.Lgs. n. 460/1997.
7. A titolo esemplificativo la Fondazione potrà promuovere:
 - l'allestimento e la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette, Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere, in via prioritaria, ai bisogni delle persone anziane in stato di fragilità ed a quelli di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - l'attività educativa, la promozione culturale, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nella fondazione stessa nei settori in cui esplica la propria attività
 - la partecipazione ad attività di ricerca applicata e studio sui temi connessi ai settori istituzionali, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali, quali studi clinici sull'efficacia delle terapie;
8. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi e nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, la Fondazione può inoltre:
 - stipulare accordi di collaborazione e/o convenzioni di qualsiasi genere e tipo con Enti pubblici o privati, anche valorizzando l'opera del volontariato;
 - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o

di terzi.

9. L'attività della Fondazione si svolge esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.
10. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
11. I valori ed i principi a cui si ispirano l'organizzazione, le attività, i programmi della Fondazione, nonché i rapporti con il Comune di Ostiano, con gli utenti ed i familiari, con i Comitati consultivi, con le Associazioni di volontariato locali, sono i seguenti:
 - uguaglianza ed imparzialità nella erogazione delle prestazioni e dei servizi;
 - continuità nell'erogazione delle prestazioni e nell'organizzazione dei servizi offerti;
 - efficacia, efficienza, economicità della gestione;
 - partecipazione dell'utente e delle Associazioni di volontariato locali.

ART. 4 – DURATA

1. La durata della Fondazione è illimitata.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 5 – PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è formato dai beni mobili ed immobili, liquidità ecc. esistenti al momento della trasformazione in fondazione.
2. Sono individuate maggioranze qualificate, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, per l'adozione di delibere concernenti la dismissione dei beni di cui al comma precedente con l'indicazione dell'utilizzo delle risorse ricavate al miglior perseguimento delle finalità (*cfr. art. 17 c. 2 della L. 207/2001*)
3. Esso può essere incrementato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - contributi a destinazione vincolata;
 - da donazioni e lasciti testamentari di beni di qualsiasi genere e tipo;
 - da erogazioni liberali da parte di soggetti privati, contributi pubblici;
 - da eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio delle sue attività, che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.
4. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale.

ART. 6 - MEZZI FINANZIARI

1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:
 - con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
 - con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;

- con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

TITOLO III – ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7 – ORGANI

1. Sono Organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Revisore legale.
2. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 (cinque) componenti, tra i quali sono eletti il Presidente ed il vice-Presidente. I componenti sono così nominati:
 - n. 4 nominati dal Sindaco del Comune di Ostiano quale rappresentante della comunità locale, senza vincolo di rappresentanza come specificamente previsto nell'articolo 17, primo comma, lettera b), del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.
 - n. 1 dall'organo esecutivo pro tempore dell'Associazione "Gruppo del volontariato di Ostiano" con sede in Ostiano in via Mazzini n. 105 CF 93025110193;
2. Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura 5 (cinque) esercizi scadendo alla data di approvazione del Bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio dalla data del suo insediamento. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti senza interruzioni di mandato.
3. I soggetti deputati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, nell'effettuare la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, devono tener conto preferibilmente dell'esperienza conseguita dagli stessi nei settori sanitario, socio-sanitario o sociale o amministrativo-contabile o che abbiano ricoperto, per almeno due anni, una carica di Amministratore in un ente pubblico o privato, come certificato da *curriculum vitae*.
4. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto per corrispondenza. Il componente del Consiglio di Amministrazione

che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'Organo di cui fa parte, può decadere dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima. Nel caso suddetto, ed in caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Presidente, entro 10 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta ai soggetti titolari del diritto di nomina, per la sostituzione del consigliere, i quali sono chiamati a provvedervi entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Nel caso di contemporanea cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di almeno tre Amministratori, tutto il Consiglio di Amministrazione decade. In tal caso il Presidente uscente, entro 5 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina. La nomina del nuovo consiglio deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Sino alla nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio decaduto rimane in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
6. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, non sia stato nominato il nuovo Consiglio, quello uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti e per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.
7. Entro quindici giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Consigliere presente più anziano di età, si riunisce per eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, il Presidente ed il vice Presidente.
8. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente durante il mandato ma non anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Presidente.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni in piena autonomia e senza alcun vincolo di mandato.

ART. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:
 - si trovano nelle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
 - sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
 - si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.
2. Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri del Comune di Ostiano, nonché i dipendenti e/o collaboratori della Fondazione, parlamentari, Consiglieri e Assessori Regionali.
3. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità alla carica di componente del Consiglio sopra indicate. Le incompatibilità devono essere

rimosse entro 30 giorni dalla nomina o da quando sono sopraggiunte. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri e che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di urgenza, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Presidente, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno due Consiglieri i quali devono indicare le materie delle quali chiedono la trattazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta, i Consiglieri richiedenti possono provvedere autonomamente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità fissate dal precedente comma 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione convocato ai sensi del precedente comma 2 deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della convocazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il consiglio è validamente costituito anche con la presenza in videoconferenza dei consiglieri, purché sia possibile accertarne l'identità
2. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito informa il Revisore delle deliberazioni assunte.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Per la modifica del presente Statuto occorre il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri in carica, per le delibere inerenti alle dismissioni dei beni immobili e dei beni di valore storico-artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali occorre il voto favorevole dei 3/5 dei consiglieri in carica. L'adozione delle delibere concernente la dismissione di tali beni, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, deve garantire il mantenimento del valore patrimoniale da essi rappresentato.

5. Tutti i verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal segretario della riunione e sottoscritti dal segretario e da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPITI E POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. In particolare il Consiglio:
 - a. Nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b. Approva il Bilancio consuntivo annuale, il Bilancio preventivo annuale, le rette;
 - c. Delibera le modifiche dello Statuto;
 - d. Predispose ed approva i piani e programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
 - e. Approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione ed ogni altro regolamento necessario;
 - f. Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti così come la vendita o l'acquisto di immobili;
 - g. Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore generale della Fondazione esterno al Consiglio, che non abbia carica di amministratore della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri un'indennità di carica, nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia e ove non espressamente vietato, in particolare dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
5. I Consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulla loro attività con periodicità stabilita al momento del conferimento della delega.
6. La redazione del Bilancio annuale, la modifica del presente Statuto e la decisione di scioglimento della Fondazione non possono formare oggetto di delega.

ART. 12 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto.
3. Il Presidente:
 - propone le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dei consiglieri;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, immediatamente esecutivo, anche di straordinaria amministrazione, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere in carica più anziano d'età.

ART. 13 – VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

ART. 14 - REVISORE LEGALE

1. Il Revisore legale è nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona ed è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e della finanze. Il suo compenso viene determinato dal Consiglio nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, in particolare dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
2. L'incarico dura per cinque esercizi e scade all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio della sua carica
3. Il Revisore legale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione. Redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo esprimendo un parere in merito all'approvazione dello stesso.
4. Il Revisore legale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

ART. 16 – IL DIRETTORE GENERALE

1. La Fondazione si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale.
2. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. L'incarico ha durata massima pari a quello del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. Il direttore generale può essere revocato, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato.
3. L'incarico di direttore generale è conferito a soggetto scelto preferibilmente, se sussistono professionalità e esperienza, tra il personale direttivo dell'Ente con

rapporto di lavoro subordinato, e comunque in possesso di diploma di laurea e dotato di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali e/o amministrative nei settori di interesse della Fondazione.

4. Il Direttore Generale è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al CDA i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente, nonché ogni altra funzione conferitagli con delibera del consiglio di amministrazione e dal regolamento generale di funzionamento della Fondazione.

ART. 17 –REGOLAMENTI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, attinente la gestione e l'organizzazione della Fondazione, sarà approvati appositi Regolamenti. Nei citati Regolamenti saranno definite le procedure necessarie all'applicazione delle norme di legge interessanti la Fondazione e non espressamente citate nel presente statuto.

Art. 18 – ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio coincide con l'anno solare, iniziando il 1° gennaio e terminando il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Revisore legale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferisce e deve rappresentare le previsioni di ricavo e di costo per l'esercizio al quale si riferisce, in coerenza con le ragionevoli ipotesi e strategie delineate nella relazione accompagnatoria.
3. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
4. La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio consuntivo della Fondazione da parte del Consiglio di amministrazione deve avvenire entro 4 mesi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
6. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri in carica

2. Il Consiglio di Amministrazione che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina anche uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità al Comune di Ostiano, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile, al D.Lgs. n. 460/1997, alle altre leggi speciali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.

ART. 21 – NORMA TRANSITORIA

1. In deroga all'art. 8. il Consiglio di Amministrazione e il Revisore in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica fino a naturale scadenza.

F.to Marco Coppola
Monica De Paoli